

RITORNO AL PASSATO- 28 GENNAIO 2022 ORE 06:00

Rateizzazione cartelle di pagamento: dal 1° gennaio si decade se non si pagano 5 rate

Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

Per tutte le richieste di rateizzazione delle cartelle di pagamento, presentate a partire dal 1° gennaio 2022, la decadenza dal piano si accorcia a 5 rate (anche non consecutive) non pagate. Cessa così di operare il termine lungo di 10 rate, riconosciuto alle rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo e sino al 31 dicembre 2021, come anche la riduzione da 100.000 a 60.000 euro del tetto massimo del debito entro cui non si deve comprovare lo stato di difficoltà per ottenere la rateizzazione. Non è più operativa nemmeno la possibilità di beneficiare della dilazione dei debiti, già oggetto di rateizzazioni decadute prima dell'8 marzo 2020, senza dover versare le rate pregresse scadute.

Il nuovo anno inizia con un **"ritorno al passato"** per quanto concerne i benefici a favore dei contribuenti. Infatti, i piani di rateizzazione delle cartelle, richiesti dal 1° gennaio, prevedono una riduzione a 5 delle **rate non pagate** per subire la **decadenza** dal piano (in passato erano 10 le rate - addirittura 18 per i piani pre 8 marzo 2020 - che si potevano saltare, anche non consecutivamente, prima di decadere dalla rateizzazione).

È tornata nuovamente a **60.000 euro** la soglia (precedentemente estesa fino a 100.000 euro) entro cui si poteva richiedere la rateizzazione senza dimostrare lo **stato di difficoltà**. Infine, non si potranno più dilazionare i debiti, già oggetto di rateizzazioni decadute prima dell'8 marzo, senza che si debbano corrispondere gli importi pregressi per accedere al nuovo piano.

L'unico beneficio ancora in vigore riguarda l'estensione al 31 marzo 2022 dei 180 giorni per pagare le cartelle.

Leggi anche [180 giorni per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022](#)

180 giorni per il pagamento delle cartelle sino al 31 marzo 2022

Per le **cartelle notificate dal 1° gennaio 2022** sino al 31 marzo 2022 opera il "maxi" termine di 180 giorni per pagare il dovuto. Per tutte le cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, durante tale periodo, il contribuente potrà beneficiare di quasi 6 mesi per effettuare il pagamento (invece dell'ordinario termine di 60 giorni).

L'ampliamento del termine è l'effetto della novità introdotta dalla **legge di Bilancio 2022** (legge n. 234/2021) che ha fatto proprie le modifiche già previste dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), ove era stabilito che le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 beneficiavano del maggior termine per pagare (180 giorni).

Di conseguenza, grazie al decreto Fisco-Lavoro e alla legge di Bilancio 2022, il "maxi termine" di 180 giorni per pagare le cartelle parte dal 1° settembre 2021 e termina il 31 marzo 2022: per tutti gli atti notificati entro tale fascia temporale, il contribuente potrà così avvantaggiarsi di 180 giorni per poter pagare.

Ad esempio

Si prenda il caso di una cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021. Il termine

per il pagamento è fissato al 28 febbraio 2022. Entro tale data quindi il contribuente dovrà effettuare il pagamento o presentare istanza di rateizzazione (qui attenzione ai termini di decadenza dai piani di dilazione).

Se invece la notifica dell'atto è avvenuta il 3 gennaio 2022, si applicherà sempre il termine di 180 giorni per effetto però della legge di Bilancio 2022, così il versamento o l'istanza potranno essere effettuati entro il 2 luglio 2022.

Nel periodo "cuscinetto" (180 giorni), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà avviare alcuna attività di recupero del debito.

Rateizzazione delle cartelle: attenzione alla decadenza

Dal 1° gennaio 2022, la rateizzazione delle cartelle di pagamento risulta più rischiosa, per il contribuente, in caso di **mancato versamento delle rate**. Infatti, mentre per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i residenti nelle ex zone rosse), si decadde in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive, ridotto poi a 10 (piani concessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021), oggi la **decadenza** è circoscritta a **sole 5 rate**.

Quindi, se è presentata richiesta di rateizzazione di una cartella dopo il 1° gennaio 2022, il contribuente che non versi 5 rate (anche non consecutivamente), decade in automatico dall'agevolazione.

Altra novità (*in peius*), per il 2022, riguarda il **ritorno alla soglia di 60.000 euro** per ottenere la rateizzazione del debito senza dimostrare la temporanea situazione di difficoltà. Si ricorda che per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, la soglia era stata innalzata da 60.000 a 100.000 euro (decreto Ristori, D.L. n. 137/2020), per ottenere un massimo di 72 rate senza dover provare la **temporanea situazione di difficoltà**. Dal 1° gennaio 2022, il tetto si abbassa e ritorna quello precedente di 60.000 euro.

Infine, è da segnalare che viene meno l'ulteriore beneficio (previsto sempre dal decreto Ristori) in base al quale chi era decaduto da precedenti piani di rateizzazioni, antecedenti alla sospensione delle attività di riscossione, poteva presentare una nuova richiesta senza dover saldare il pregresso. Dal nuovo anno, invece, ciò non è più possibile: infatti, chi è decaduto da precedenti piani, dovrà **prima saldare il pregresso scaduto** e poi presentare una nuova istanza.

Come rateizzare il debito?

Qualora il contribuente intenda rateizzare il proprio debito, potrà presentare istanza all'agente della riscossione *ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973*. Le istanze sono tripartite in tre tipologie:

- **importi sino a 60.000 euro**: la domanda dovrà essere presentata online mediante il servizio "Rateizza adesso" oppure mediante compilazione del **modello R1** da inviare via PEC all'indirizzo previsto nel modulo stesso (ufficio territoriale di riferimento). Sarà necessario dichiarare la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** senza aggiungere alcuna documentazione. Si accederà così al piano ordinario che consente di pagare il debito sino a un massimo di 72 rate (6 anni), di importo costante oppure crescenti (a scelta del richiedente);

- **importi superiori a 60.000 euro**: l'istanza andrà presentata via PEC, allegando il **modello R2** compilato, all'indirizzo previsto nel modulo stesso (ufficio territoriale di riferimento). Sarà necessario allegare l'**ISEE** del nucleo familiare, per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In caso di accoglimento della richiesta, anche in tal caso si potrà beneficiare di un piano rateale, fino a un massimo di 72 rate (6 anni), di importo costante oppure crescenti (a scelta del richiedente);

- **piano straordinario di rateizzazione**: il contribuente potrà accedere a un piano straordinario che gli riconosca una dilazione massima di **120 rate**, spalmate in 10 anni. Sarà necessario dimostrare di non poter pagare gli importi dovuti, secondo i piani ordinari previsti.

Tale situazione si verifica qualora l'importo della rata sia superiore del 20% rispetto al reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall'ISEE. La domanda andrà proposta via PEC, utilizzando il **modello di rateizzazione R4** ed allegando apposita documentazione (ISEE e quadro N - Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato), dichiarando inoltre di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà, legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee dalla propria responsabilità.

È possibile richiedere una proroga delle dilazioni già in essere?

Se le situazioni e condizioni economiche del contribuente peggiorano e purché non si sia decaduti dalla rateizzazione, si potrà richiedere un prolungamento del piano di pagamento già accordato. La proroga sarà richiedibile **una sola volta** e potrà essere:

- ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni);
- straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).

La **richiesta** dovrà essere **motivata**, dichiarando che, dopo la concessione della rateizzazione iniziale, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Se dal modello ISEE non dovesse emergere tale situazione, si dovrà allegare idonea documentazione attestante altri eventi (quali, a titolo esemplificativo, la cessazione del rapporto lavorativo di un componente del nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli).

La domanda andrà presentata via PEC (agli indirizzi specifici degli Uffici territoriali dell'agente della riscossione).

Decadenza dal piano di rateizzazione

La decadenza dal piano di rateizzazione (inadempienza, decesso richiedente, società cancellata dal registro imprese, assoggettamento del richiedente a una procedura concorsuale), comporta che l'Agente della riscossione riprenda le **azioni di recupero** previste.

Ciò che qui interessa riguarda i casi di decadenza per **inadempienza**, dovuti al **mancato pagamento delle rate** previste. Durante la fase emergenziale si sono succeduti vari e diversi interventi normativi che hanno, in determinati momenti, attenuato le decadenze, prevedendo un "allungamento" del numero di rate non pagate:

- **rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020** (21 febbraio per i soggetti residenti nella ex zona rossa): la decadenza si concretizza con il mancato pagamento di **18 rate** anche non consecutive;
- **rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste sino al 21 dicembre 2021**: la decadenza si concretizza con il mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive;
- **rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022**: la decadenza si concretizza con il mancato pagamento di **5 rate** anche non consecutive.

Quindi, in sintesi, per le rateizzazioni già in essere **prima dell'inizio del periodo emergenziale**, era stata prevista una maggior tutela per il contribuente, che aveva la possibilità di saltare, anche non consecutivamente, un alto numero di rate; sarebbe decaduto dal piano in caso di mancato versamento di ben 18 rate.

Per le rateizzazioni richieste dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti residenti nella ex zona rossa) sino al 31 dicembre 2021, la decadenza era stata ridotta a 10 rate, non consecutive, non versate.

Infine, con l'avvento del 2022, il contribuente che ha presentato l'istanza dal 1° gennaio in poi si trova di fronte a un termine stringente: le rate non versate che portano alla decadenza dal piano sono solo 5 (anche non consecutive). In buona sostanza, dal 1° gennaio 2022 le nuove

rateizzazioni impongono **maggior attenzione** in capo al contribuente che non potrà saltare un elevato numero di rate, pena la decadenza dal piano.

Decadenza dalle rateizzazioni

Rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti residenti nella ex zona rossa)	Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
Rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste sino al 21 dicembre 2021	mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
Rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022	mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

Osservazioni conclusive

Il 2022 è segnato da un "ritorno al passato" per quanto riguarda le cartelle di pagamento. Le dilazioni concesse nell'anno nuovo stringono i tempi per i versamenti, lasciando al contribuente poche chance in caso di mancato pagamento: la dilazione "salta" se non si versano 5 rate, anche non consecutive. Quindi massima attenzione nel mancare un pagamento del piano, pena la decadenza dalla misura di dilazione.

Ritorna poi a operare la soglia ridotta di 60.000 euro di debiti (alzata a 100.000 euro sino al 31 dicembre 2021) per ottenere un piano di dilazione in massimo 72 rate, senza provare la temporanea situazione di difficoltà economica. Così, se l'importo di cui si chiede la dilazione non supera 60.000 euro, si potrà presentare l'istanza senza accompagnarla dalla prova della situazione di difficoltà economica del contribuente. Sarebbe stato opportuno mantenere in vigore la soglia di 100.000 euro, prevista in via straordinaria dal decreto Ristori sino al 31 dicembre 2021).

Stesso discorso va fatto per le "rateizzazioni delle rateizzazioni". Fino al 31 dicembre, chi era decaduto da un precedente piano, poteva accedere a una nuova rateizzazione, senza dover saldare il pregresso. Dal 2022, invece, è richiesto di saldare il pregresso scaduto, per poter accedere a una nuova rateizzazione.

L'unico beneficio esteso al 31 marzo 2022 riguarda i 180 (in luogo di 60) giorni per il pagamento delle cartelle notificate sino a tale termine. Quindi le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 riconoscono ai contribuenti un termine maggiore per effettuare il versamento, ossia 180 giorni. In tale fase l'agente della riscossione rimarrà fermo e non potrà avviare procedure (per impugnare vale sempre il termine di 60 giorni dalla notifica).

L'auspicio è che il legislatore intervenga, soprattutto per ciò che riguarda la decadenza dai piani di rateizzazione che, almeno per tutto il 2022, dovrebbe ritornare a 10 rate (non pagate non consecutivamente), per dare maggior respiro ai contribuenti. Lo stesso vale per le "rateizzazioni delle rateizzazioni scadute": reintrodurre tale misura consentirebbe a molti contribuenti di dilazionare nuovamente i propri piani scaduti, diluendo il proprio debito.